Sentenza n. 3 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32175**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **75193** reso dall'agente contabile Mancino Alessandro, quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, nel periodo **01/01/2019–31/12/2019**;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto.

FATTO

1. Con relazione n. 344/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva

in ordine al conto giudiziale n. 75193 dell'agente contabile Alessandro Mancino, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, reso per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e depositato in data 13.05.2022. Rappresentava in particolare che: - il conto del consegnatario era stato compilato mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino; - non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996, o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto dall'art. 519, c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto dall'art.140, c. 2, c.g.c.; non risultava trasmessa la relazione prevista dall'art. 139 c.g.c.. Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell'udienza di discussione.

2. In data 3 ottobre 2024, l'Amministrazione depositava una memoria difensiva, richiamando la normativa di rango regolamentare e le Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006. In particolare, l'Amministrazione provvedeva al deposito - mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DAeD – del modello CM/4, ritenuto idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla dislocazione nell'anno in esame, dimostrandone il valore iniziale, le operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale. Successivamente, in data 12 novembre 2024, l'Amministrazione depositava,

alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, la seguente documentazione: Registro valutativo dei movimenti – aumenti – Mod. CM/5A; registro valutativo dei movimenti – diminuzioni – Mod. CM/5D; registro consistenze iniziali al 1° gennaio – Mod. CM/6B; registro consistenze finali al 31 dicembre – Mod. CM/6A.

3. All'udienza pubblica del **12 dicembre 2024**, tenutasi con l'assistenza del dottor Stefano Mizgur, presenti personalmente l'agente contabile e i rappresentanti dell'Amministrazione militare, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) "*si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione". (...) Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)"* (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; *ex plurimis,* Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 88/2023, Sez. Liguria n. 71/2022). L'agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio

per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art. 140, c. 3, c.g.c. ("*Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*"). L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione ("*La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*") non consente quindi che alla verifica del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili di essere derogati.

2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile, quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della

gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come peraltro non contestato dall'amministrazione, non si rinvengono all'interno del conto compilato sul modello 16/M e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene l'utilizzo del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al d.P.R. 194/1996 non sia automaticamente estensibile all'Amministrazione militare, risulta tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza. In tal senso, le Istruzioni tecnico–applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive e non depositate in atti, chiariscono (capo IX, par. 12, punto n. 2, disciplinante le "*Norme per la resa della contabilità*"), che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto ("giudiziale" e "amministrativo") e che devono essere necessariamente trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto contengono tutte delle informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010. Al riguardo, infatti, il DM 20.12.2006 dispone: "*Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico*

emessi ed annullati, ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato modello 9/M); e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (Allegato modello 10/M) avvenute durante il periodo di riferimento; f) riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)". Le medesime Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti contabili di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) del Regolamento (consegnatari del materiale) di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che gli stessi "*dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)*". Inoltre, questa stessa Sezione ha già avuto modo di verificare nel recente passato (*ex ceteris*, sentenza n. 124/2024) che anche secondo le indicazioni del "Quaderno" operativo n.6 adottato dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito (edizione febbraio 2022), l'agente consegnatario è tenuto a compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti dall'Amministrazione ivi indicati, nei quali devono essere inseriti i dati (mancanti) del conto oggi in esame. Dunque, oltre al modello 16/M (il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l'Amministrazione avrebbe dovuto depositare almeno i seguenti documenti: *a)* il Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni, modello CM/4; *b)* il Registro valutativo dei movimenti – Aumenti modello CM/5A; *c)* il Registro valutativo dei movimenti – diminuzioni modello CM/5D; *d)* il Registro consistenze iniziali all'1° gennaio – modello CM/6B; *e)* il Registro consistenze finali al 31

dicembre - modello CM/6A. L'intera tale documentazione costituisce il conto giudiziale, in quanto solo nel suo complesso risulta adeguatamente rappresentativa della gestione del consegnatario. Tale documentazione dev'essere trasmessa alla Corte dei conti e non può essere, invece, trattenuta presso l'amministrazione e resa eventualmente disponibile a richiesta, nonostante la prassi evolutasi in tal senso. La trasmissione del conto deve avvenire a cura di un responsabile del procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, che deve dare evidenza "*…dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione"* (Sezione giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data 13 maggio 2022, esclusivamente il modello M16, riguardante il "*riepilogo valutativo delle variazioni"* avvenute nel corso del 2019. Tale circostanza non è stata rilevata né dal responsabile del procedimento né dall'organo di controllo interno nella relazione ex art. 139 c.g.c. (non depositata in atti), che avrebbe dovuto far riferimento alla regolarità formale e sostanziale del conto. Ciò sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, laddove, per le particolari modalità predisposte dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non è previsto un modello sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e

finali dei beni suddivisi per categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di dettaglio di supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 208/2024).

A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto sopperire alle carenze sostanziali e formali del conto, dovendo preliminarmente verificare l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la gestione del consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che l'Amministrazione, nel depositare il modello 16/M, non aveva fatto alcun cenno alla presenza di altri modelli, né alle citate Istruzioni tecnico-operative che avrebbero potuto prevedere "ulteriori adempimenti in materia", nel rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).

3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della

quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.

In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla data del 13 maggio 2022, con le modalità previste dalla normativa primaria in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata, con decorrenza *ex tunc* (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M), mediante l'acquisizione degli ulteriori modelli depositati dall'Amministrazione in pendenza del presente giudizio; né è possibile procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile. Ciò in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi, comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da parte del giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell'agente contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2-*bis*, c.g.c.). Alla luce delle predette motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 75193. La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32175** del registro di Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto giudiziale n. **75193**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice relatore Il Presidente

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

(firmato digitalmente) *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria il 10/01/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo